



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI SONDRIO

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n.  
depositato il 11/10/2018

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° \_\_\_\_\_ TRIB.ERARIALI 21  
contro:  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI SONDRIO

**proposto dal ricorrente:**

v \_\_\_\_\_

**difeso da:**

\_\_\_\_\_

SEZIONE

n° 2

REG.GENERALE

3

UDIENZA DEL

\_\_\_\_\_ 0

N°

PRONUNCIATA IL:

4 DIC. 2018

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL  
2 GEN. 2019

Il Segretario

..... ) ha proposto ricorso avverso la cartella ....., notificato in data 9 aprile 2018, con la quale l'Agenzia delle Entrate ha chiesto, in riferimento all'anno d'imposta 2014, il pagamento di €19.432,42 a titolo di imposta sostitutiva per i redditi assimilati a lavoro dipendente di fonte estera, €5.829,73 a titolo di sanzioni ed €615.51 per interessi ed oneri.

Con tale ricorso assume l'erroneità dell'atto impositivo e la correttezza del proprio operato. Precisamente, lo stesso avrebbe regolarmente dichiarato i redditi da secondo pilastro erogati dall'Istituto previdenziale elvetico per il lavoro da questi prestato in Svizzera, sottoponendoli alla tassazione del 5%. Tale aliquota sarebbe quella prevista nella Circolare 30/E dell'Agenzia delle Entrate, dall'art. 2, comma 2 lettera b) del D.L. 153/2015 e dal D.L. 50/2017.

La prospettazione del contribuente è errata.

Il D.L. 50/2017 non può trovare applicazione per i redditi degli anni precedenti.

Le altre norme citate dal contribuente - Circolare 30/E dell'Agenzia delle Entrate, dall'art. 2, comma 2 lettera b) del D.L. 153/2015 - si riferiscono alla speciale procedura di Voluntary Disclosure, la cui applicazione non può certo essere generalizzata fuori dai casi previsti.

Di tale circostanza sembra consapevole lo stesso ricorrente, che, difatti, lamenta un trattamento discriminatorio rispetto a quei contribuenti che non hanno dichiarato i proventi e in seguito si sono avvalsi di un condono per regolarizzarli. Discriminazione, tuttavia, che non può certo essere imputata all'Ufficio e che non può essere censurata dal giudicante, chiamato ad applicare le disposizioni così come introdotte nell'ordinamento dal legislatore.

La buona fede del contribuente, che ha regolarmente indicato i redditi per cui è causa in dichiarazione, unitamente al fatto che il quadro normativo non appare di immediata percezione - tanto è vero che il D.L. 50/2017 ha effettivamente esteso la tassazione al 5% alle rendite del secondo pilastro - giustifica l'applicazione dell'art. 10 dello Statuto del Contribuente. Ne consegue che, sotto tale profilo, il ricorso può trovare accoglimento, dovendosi escludere l'applicazione delle sanzioni.


Per le stesse ragioni le spese di lite possono essere compensate.

**P.Q.M.**

La Commissione

accoglie parzialmente il ricorso e compensa le spese di lite.

4 dicembre 2018  
Il Giudice rel.



Il Presidente